



# COMUNE DI GROSSO

(Città Metropolitana di Torino)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

**OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024.**

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di febbraio, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

PRESENTE

<b>SPINGORE Lorenzo - Sindaco</b>	Sì
<b>SCOMAZZON Giuseppe - Consigliere</b>	Sì
<b>MEOTTO Mauro - Consigliere</b>	Sì
<b>BENZO Luigi - Consigliere</b>	Sì
<b>ROTELLA Andrea - Consigliere</b>	Sì
<b>CHIADÒ CAPONET Ugo - Consigliere</b>	Sì
<b>BERGAGNA Sara - Consigliere</b>	Sì
<b>PICH Carla - Consigliere</b>	Sì
<b>SOMALE Roberta - Consigliere</b>	Giust.
<b>FIORIO PLA Valeria - Consigliere</b>	Sì
<b>VACCA Giovanna - Consigliere</b>	Sì

Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Signor SPINGORE Lorenzo, nella sua qualità di SINDACO.  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Paolo DEVECCHI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

*«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.*

*1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

*2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

*a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

*b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

*c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

*3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*

*3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

*4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;*

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

*«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;*

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

*«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;*

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

*«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»;*

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148, modificato da ultimo dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale testualmente recita:

*«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:*

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante " Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

*«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.*

*1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico;*

Vista la nota prot. n. 9 del 4/01/2021 con la quale questo comune comunicava alla Prefettura di Torino che in data 14/02/2021 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del comune stesso;

Vista la nota prefettizia n. 3198/21/W Servizio I dell'11/01/2021, comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che i primi estratti sono:

- il dr. Marco Salvato SLVMRC67P12D643L
- il dr. Domenico Del Vecchio DLVDNC61C09H558J;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Torino, veniva invitava appunto il dr. Salvato a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2021/2024 cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il dr. Marco Salvato nato il 12/09/1967 a Foggia , con propria nota dell'8/01/2021 comunicava di accettare la carica a revisore dei conti dei conti di questo comune allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile della posizione organizzativa dell'area amministrativa, contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Proceduto a votazione espressa in forma palese, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti	10
Consiglieri votanti	10
Consiglieri astenuti	0
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0

#### DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI NOMINARE Revisore del conto del Comune di Grosso, per la durata di anni 3, decorrenti dal 20/02/2021 e sino al 19/02/2024, il dott. Marco Salvato con studio in Ivrea Via Di Vittorio n. 23, codice fiscale n.ro SLVMRC67P12D643L, iscritto all'albo ODCEC di torino con il numero 3037 ed all'albo dei revisori legali con il n.ro 13662.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo TORINO.

DI STABILIRE, ex art. 241, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in € 1.800,00 annui complessivi, oltre I.V.A. e contributo C.C.P. il compenso da corrispondere al revisore.

DI DARE ATTO che l'amministrazione comunale si riserva di adeguarsi, relativamente al pagamento delle competenze dovute al professionista incaricato, alle eventuali variazioni che dovessero essere stabilite dalle leggi vigenti in materia.

DI DARE ATTO che il soggetto neo nominato revisore dei conti non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e non supera i limiti di affidamento di incarichi di cui agli artt. 236 e 238 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come dal medesimo dichiarato con autocertificazione resa in data 10/02/2018 prot. n. 510 del 12/02/2018 ai sensi del DPR 445/2000.

DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa contabile, demandandogli nel contempo l'emissione dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, con distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal sindaco presidente,

Consiglieri presenti	10
Consiglieri votanti	10
Consiglieri astenuti	0
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0

#### DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
SPINGORE Lorenzo  
Firmato digitalmente

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Paolo DEVECCHI  
Firmato digitalmente

---